Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 7 febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1972.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Pantelleria » e del rimorchiatore di uso locale « Lampedusa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore costiero « Pantelleria » e il rimorchiatore di uso locale « Lampedusa », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 21 giugno 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1972
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 148

(402)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Trento sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L.	2.840
Salariati fissi:		
comuni	»	2.733
qualificati	»	3.255
specializzati	»	3.351

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(147)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Sassari sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.230

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.432
qualificati . . . . . . » 2.732
specializzati . . . . » 3.034

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(149)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Nuoro sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.140

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.432
qualificati . . . . » 2.732
specializzati . . . . » 3.034

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(150)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Cagliari sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.610

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.378
qualificati . . . . » 2.656
specializzati . . . . » 3.074

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(151)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Potenza sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 2.850

Salariati fissi:

specializzati . . . . » 2.590

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(152)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Catanzaro sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.890

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.563

specializzati . . . . » 2.914

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(153)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Cosenza sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.090

Salariati fissi:

qualificati . . . . . . » 2.419

specializzati . . . . » 2.678

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(154)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Reggio Calabria sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.310

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.430

specializzati . . . . » 2.693

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(155)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Agrigento sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.630

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.497

specializzati . . . . » 2.773

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Caltanissetta sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.630

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.393

specializzati . . . . » 2.647

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(157)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Catania sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.370

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.872

qualificati . . . . » 3.160

specializzati . . . . » 3.449

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(158)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Enna sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.560

Salariati fissi:

specializzati . . . . » 2.560

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(159)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori di Firenze, Napoli, Roma e Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, numero 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1973, con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Genova, di Milano, di Palermo, di Torino e di Venezia per l'anno 1973;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare le deputazioni delle borse valori di Firenze, di Napoli, di Roma e di Trieste poiché non erano pervenute in tempo utile le relative designazioni da parte delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenute tali designazioni, si può procedere alla nomina delle deputazioni delle borse valori di Firenze, di Napoli, di Roma e di Trieste;

Decreta:

Le deputazioni delle borse valori di Firenze, di Napoli, di Roma e di Trieste per l'anno 1973 sono costituite come segue:

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pucci dott. Egidio, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto e Tanini dott. Francesco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Dal Verme dott. Alfonso e Sarri dott. Adriano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Rossignaud dott. Riccardo, Petyx dott. Carmelo, Pasqui dott. Lido, Focas rag. Giorgio e Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Polito dott. Giuseppe, Castellano dott. Fernando e Piperno dott. Mario per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Verdesi cav. lav. G. Bruno, Ballarini dott. Franco, D'Amelio dott. Mario, Diana dott. Mario e Bova dottor Achille, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Rossi dott. Roberto Paolo, Macchiarella dott. Pietro e Silvuni dott. Sergio per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Carriera Bruno, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Muratti dott. ing. Giusto, per la stanza di compensazione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Visin rag. Bruno e Timò dott. Eliseo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Ferranti dott. Alfredo, de Majo dott. Franco e De Simone dott. Renato, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(1145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Orazio Speciale, console onorario di Danimarca a Messina.

(546)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaddo Lensi Orlandi Cardini, console onorario del Brasile a Verona.

(547)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.968.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.448.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.219.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.756.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.396.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.760.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217)

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carsoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.384.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.964.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1219)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.254.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.007.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.189.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.107.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento CEE n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2060/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*) (*b*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % (*d*)	8	4.419	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % (*d*)	8	5.181	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (*d*)	13	9.994 (*e*)	27	3.250	—
		D. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*d*)	13	1.525 (*f*)	27	*zero*	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*d*)	13	2.050 (*f*)	27	1.806	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % (*d*)	13	2.894 (*f*)	27	2.531	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola (*d*)	13	3.744 (*f*)	27	3.250	—
	27	bb) altri (*d*)	13	5.294 (*f*)	27	3.250	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % (*d*)	13	4.525 (*f*)	27	3.925	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % (*d*)	13	5.125 (*f*)	27	4.694	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % (*d*)	13	5.725 (*f*)	27	5.419	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % (*d*)	13	6.263 (*f*)	27	6.144	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % (*d*)	13	6.863 (*f*)	27	6.863	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*d*)	13	7.875 (*f*)	27	*zero*	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*d*)	13	8.800 (*f*)	27	1.806	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (*d*)	13	10.006 (*f*)	27	2.888	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % (*d*)	13	9.638 (*f*)	27	4.338	—
	54	4. uguale o superiore al 70 % (*d*)	13	8.475 (*f*)	27	5.781	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	10	4.331	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	10	5.419	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	10	7.225	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (*Segue*)		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte (*d*)	12	3.019	27	1.806	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % (*d*)	12	9.206	27	1.444	—
	17	b) uguale o superiore al 7 % (*d*) .	12	13.250	27	1.444	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*d*) . .	12	8.038 (*e*)	27	*zero*	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % (*d*)	12	3.250 (*e*)	27	3.250	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % (*d*) .	12	3.975 (*e*)	27	3.975	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % (*d*)	12	7.681 (*e*)	27	3.975	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % (*d*)	12	9.369 (*e*)	27	3.975	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % (*d*)	12	11.031 (*e*)	27	3.613	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % (*d*) . . .	12	13.056 (*e*)	27	3.613	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*d*) .	12	9.200	27	725	—
	47	b) altre	19	9.200	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*d*) . . .	12	9.006	27	3.613	—
	54	2. altre	19	9.006	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	29.394	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari (*d*)	19	15.444	27	3.975	—
	59	bb) non nominate	19	29.394	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (Segue)		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX			
	67	2. altre	19				
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	8	5.844	—	—	—
	04	B. altri	8	4.763	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	11	6.194	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	981	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	11	4.231	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	11	6.756	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	1.956	—	—	—
	17	2. altre	11	5.350	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	2.319	—	—	—
	24	2. altre	11	3.256	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	4.169	—	—	—
	31	2. altre	11	3.181	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	6.463	—	—	—
	38	2. altre	11	6.963	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (Segue)		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11	1.050	—	—	—
	40	2. altre	11	6.963	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	11	1.450	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	11	8.569	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	11	13.763	—	—	—
19.03		Paste alimentari:					
	01	A. contenenti uova	12	7.031 (f)	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	12	7.031 (f)	—	—	—
	07	II. non nominate	12	6.838 (f)	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10	1.450 (e)	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	8	6.063	—	—	—
	04	B. a base di riso	8	12.675	—	—	—
	07	C. altri	8	9.188	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7	4.938	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot » (d)	9	5.063	24	—	5.744
	04	B. pane azzimo (Mazoth) (d)	6	6.581	20	—	7.919
	07	C. pane di glutine per diabetici	14	16.063	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	14	2.938	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	14	5.213	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. Preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'épices »), aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	13	4.975	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	13	5.631	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	13	6.281	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (Segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70 % (d)	13	3.613	35	3.613	—
	14	b) uguale o superiore al 70 % (d)	13	6.500	35	6.500	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (d) . . .	13	2.194	30	—	2.638
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d)	13	4.000	35	1.806	—
	24	2. altri (d)	13	13.063	35	1.806	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d)	13	4.725	35	2.531	—
	31	2. altri (d)	13	13.788	35	2.531	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d)	13	5.806	35	3.613	—
	37	2. altri (d)	13	14.869	35	3.613	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d)	13	3.838	30	—	4.619
	44	2. altri (d)	13	15.169	30	—	4.619
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d)	13	4.925	35	1.081	—
	51	2. altri (d)	13	13.988	35	1.081	—
		c) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (d) . . .	13	6.731	35	2.888	—
	57	2. altri (d)	13	16.875	35	2.531	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (*Segue*)		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero *invertito calcolato in saccarosio*):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*d*)	13	5.488	30	—	6.600
	64	2. altri (*d*)	13	11.525	30	—	6.600
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*d*)	13	6.019	35	1.081	—
	71	2. altri (*d*)	13	14.369	35	725	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*d*)	13	6.581	30	—	7.919
	77	b) altri (*d*)	13	6.756	35	725	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	8	4.106	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14	7.344	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	15	zero	—	—	—
	07	b) altri	15	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	13	2.844 (*f*)	—	—	—
	004	II. Riso	13	12.675 (*f*)	—	—	—
	007	III. altri	13	7.325 (*f*)	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	13	2.781 (*f*)	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	13	1.725 (*f*)	—	—	—
	017	b) altre	13	4.881 (*f*)	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	13	3.019 (*f*)	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	13	9.206 (*f*)	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	13	13.250 (*f*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*) (*b*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21,07 (*Segue*)		D. Iogurt preparati: latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	13	10.894 (*f*)	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	13	30.363 (*f*)	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	13	969 (*f*)	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	13	3.713 (*f*)	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	13	26.988 (*f*)	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	13	12.106 (*f*)	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	13	17.556 (*f*)	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	13	22.400 (*f*)	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	13	32.081 (*f*)	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	13	33.731 (*f*)	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	13(*g*)	20.238(*f*)(*g*)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.194 (*f*)	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.294 (*f*)	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.388 (*f*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	13	1.013 (*f*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	13	2.919 (*f*)	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	13	4.013 (*f*)	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	13	5.113 (*f*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	1.806 (*f*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	4.000 (*f*)	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	5.100 (*f*)	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 % . .	13	5.919 (*f*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*Segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	3.250 *(f)*	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	13	5.444 *(f)*	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32%	13	6.269 *(f)*	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% e inferiore all'85%:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	5.775 *(f)*	—	—	—
	121	2. altre	13	6.875 *(f)*	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85%	13	6.863 *(f)*	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 6%:					
		a) *non contenenti o contenenti, in peso, meno* del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	6.744 *(f)*	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	13	8.944 *(f)*	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	13	10.038 *(f)*	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45%	13	11.138 *(f)*	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	7.756 *(f)*	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	13	9.663 *(f)*	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32%	13	10.763 *(f)*	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	8.550 *(f)*	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale *o superiore al* 5% *e inferiore* al 32%	13	10.744 *(f)*	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32%	13	11.569 *(f)*	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	9.994 *(f)*	—	—	—
	164	2. altre	13	11.919 *(f)*	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede G: Dazio ad valorem %	Diritti addizional lire per 100 kg net: Zucchero	Fari
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*Segue*)	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	13	12.163 (*f*)	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	13.494 (*f*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	15.688 (*f*)	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	13	16.788 (*f*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	14.506 (*f*)	—	—	—
	184	2. altre	13	16.413 (*f*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	15.300 (*f*)	—	—	—
	191	2. altre	13	17.219 (*f*)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	16.744 (*f*)	—	—	—
	197	2. altre .	13	17.569 (*f*)	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	13	17.825 (*f*)	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	20.238 (*f*)	—	—	—
	207	2. altre .	13	22.431 (*f*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	21.250 (*f*)	—	—	—
	214	2. altre .	13	22.663 (*f*)	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % .	13	22.044 (*f*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (*Segue*)		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	13	30.363 (*f*)	—	—	—
	224	2. altre .	13	30.906 (*f*)	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%	13	31.081 (*f*)	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	13	37.763 (*f*)	—	—	—
	234	2. altre . . .	13	39.956 (*f*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	13	39.206 (*f*)	—	—	—
	241	2. altre	13	40.856 (*f*)	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25% . . .	13	41.013 (*f*)	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	13	58.156 (*f*)	—	—	—
	251	2. altre	13	59.413 (*f*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	13	59.600 (*f*)	—	—	—
	257	2. altre	13	59.588 (*f*)	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65% e inferiore all'85%:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	13	74.775 (*f*)	—	—	—
	264	b) altre	13	75.494 (*f*)	—	—	—
	267	XI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85%	13	90.638 (*f*)	—	—	—

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8	1.694	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8	2.744	—	—	—
	011	III. uguale o superiore al 2 %	8	5.106	—	—	—
29.04		Alcolici aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12	*zero*	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	1.319	—	—	—
	84	2. altra	9	*zero*	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	1.881	—	—	—
	91	2. altra	9	*zero*	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . .	14	1.450	—	—	—
		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso (*d*)	13	369	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso (*d*)	13	731	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso (*d*)	13	1.156	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso (*d*) . . .	13	1.450	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzine preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso (*d*)	13	731	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso (*d*)	13	1.013	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso (*d*)	13	1.238	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso (*d*) . . .	13	1.450	20	—	—

NOTE

(*a*) Non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati alla CEE (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE (PTOMA), dalla Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia.

(*b*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia, da Malta, dai Paesi e territori in via di sviluppo e dall'Austria si applica nella misura e con i criteri stabiliti rispettivamente negli allegati *E* (lettere *A* e *B*), *L*, *M*, *N*, uniti alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

(*c*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, protocollo n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . .	L. 7.225 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 6.600 per 100 kg
Farina di segala .	» 5.744 per 100 kg

(*d*) L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Non si applica alle merci originarie e provenienti da SAMA e PTOMA.

(*f*) Alle seguenti merci originarie e provenienti dalla Grecia, classificabili nelle voci doganali sottoindicate, si applica con la riduzione del 40 %:

v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;
v.d. 19.03 Paste alimentari;
v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*g*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(13235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 2 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	581,05	581,05	580,90	581,05	581 —	581,05	581 —	581,05	581,05	581,50
Dollaro canadese . . .	580,80	580,80	581,25	580,80	582,90	580,75	580,70	580,80	580,80	581,25
Franco svizzero .	161,725	161,725	162,02	161,725	161,50	161,70	161,68	161,725	161,72	161,74
Corona danese	85,20	85,20	85,20	85,20	85,15	85,20	85,19	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	89,27	89,27	89,34	89,27	88,40	89,28	89,27	89,27	89,27	89,14
Corona svedese	123,645	123,645	123,60	123,645	123,20	123,65	123,55	123,645	123,64	123,64
Fiorino olandese . . .	183,285	183,285	183,30	183,285	183,75	183,25	183,22	183,285	183,28	183,17
Franco belga	13,27	13,27	13,27	13,27	12,975	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
Franco francese .	116,16	116,16	116,20	116,16	115,70	116,15	116,11	116,16	116,16	116,14
Lira sterlina . .	1386,25	1386,25	1386,30	1386,25	1383 —	1386,25	1386,10	1386,25	1386,25	1386,65
Marco germanico . .	184,55	184,55	184,58	184,55	184,30	184,55	184,52	184,55	184,55	184,48
Scellino austriaco . . .	25,51	25,51	25,52	25,51	25,40	25,50	25,5075	25,51	25,51	25,49
Escudo portoghese . .	21,87	21,87	21,87	21,87	21,95	21,87	21,85	21,87	21,87	21,87
Peseta spagnola . . .	9,1650	9,165	9,1775	9,1650	9,30	9,16	9,159	9,1650	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,94	1,9350	1,94	1,93	1,94	1,9350	1,93	1,94

Media dei titoli del 2 febbraio 1973

Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
» 5 % (Città di Trieste)	93,625
» 5 % (Beni esteri)	92,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,525
» 5,50 % » » 1968-83 . .	95 —
» 5,50 % » » 1969-84 . .	95,975
» 6 % » » 1970-85 . . .	98,15
» 6 % » » 1971-86 . . .	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,30
» » » 5,50 % -1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,40
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1973

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	580,75
Franco svizzero	161,702
Corona danese	85,195
Corona norvegese	89,27
Corona svedese	123,597
Fiorino olandese	183,252
Franco belga	13,27
Franco francese	116,135
Lira sterlina	1386,175
Marco germanico	184,535
Scellino austriaco	25,509
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità di assistente di dermosifilopatia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alessi Elvio	Domodossola - 5 febbraio 1936		si					
2. Altobella Luigi	Foggia - 20 maggio 1939					si		
3. Ammirati Paolo	Montalto Ligure - 11 dicembre 1937	si						
4. Amoroso Biagio	Varallo - 26 giugno 1920					si		
5. Angelini Giovanni	Gioia del Colle - 24 marzo 1941					si		
6. Angioli Donato	Civitella della Chiana - 4 marzo 1939					si		
7. Argano Walter	Agliè - 19 gennaio 1926						si	
8. Argentieri Raffaele	Roma - 31 gennaio 1939	si						
9. Bartoloni Sergio	Firenze - 17 luglio 1921					si		
10. Bassetti Francesco	Milano - 17 febbraio 1938					si		
11. Bellani Giovanni	Robbio Lomellina - 17 dicembre 1941					si		
12. Benatti Mario	Porto Mantovano - 24 ottobre 1929					si		
13. Benelli Maria Grazia	Milano - 30 ottobre 1937					si		
14. Berardi Paride	Lugo - 22 dicembre 1935					si		
15. Bisighini Giuseppe	Maranello - 29 gennaio 1938	si						
16. Bologna Giovanni	S. Demetrio Nè Vestini - 26 dicembre 1937	si						
17. Bonanni Maria Paola	Ferrara - 21 marzo 1931					si		
18. Bonelli Ugo	Castel del Piano - 22 maggio 1933					si		
19. Bonifazi Ernesto	Bari - 20 febbraio 1941					si		
20. Borgonovo Enrico	Brescia - 15 dicembre 1940						si	
21. Burbi Emilio	Cortona - 18 luglio 1939					si		
22. Caleffi Maria Letizia	Bologna - 20 settembre 1927					si		
23. Caprilli Federico	Roma - 13 febbraio 1933	si						
24. Cariello Vincenzo	Livorno - 7 settembre 1938					si		
25. Carpinelli Luigi	Frasso Telesino - 4 gennaio 1942	si						
26. Carraro Adalberto	Lodi - 17 febbraio 1932					si		
27. Catrani Gian Maria	Rimini - 28 gennaio 1935						si	
28. Cavaleri Francesco	Genova - 19 novembre 1926						si	
29. Cavallaro Angelo	Santa Fiora - 18 gennaio 1940	si						
30. Cebrelli Giovanni	Torino - 21 luglio 1939					si		
31. Coglio Giovanni	S. Felice del Benaco - 1° gennaio 1937						si	
32. Colella Carlo Nicola	Reggio Calabria - 28 maggio 1939					si		
33. Consentino Bianca	Cherasco - 9 marzo 1943	si						
34. Cutrone Paolo	Venezia - 22 ottobre 1925					si		
35. Da Rè Anna	Ostenda - 14 agosto 1935	si						
36. De Carli Marisa	Pordenone - 22 aprile 1940					si		
37. De Luca Pier Francesco	Macerata - 21 giugno 1938		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. De Panfilis Giuseppe	Sulmona - 6 aprile 1942	si						
39. De Santolo Gian Piero .	Spineto Scrivia - 19 ottobre 1934					si		
40. Diella Michele . .	Milano - 22 giugno 1933					si		
41. Di Trapani Giuseppe .	Partinico - 19 luglio 1940	si						
42. Ermacora Elisa .	Milano - 6 novembre 1932		si					
43. Errico Giovanni . .	Benevento - 22 aprile 1930	si						
44. Esposito Claudio . .	Nocera Inferiore - 13 ottobre 1939					si		
45. Faldarini Giovanni . .	Udine - 14 gennaio 1936					si		
46. Fallica Luigi .	Paternò - 25 ottobre 1931	si						
47. Farro Domenico Donato	Torre Annunziata - 22 ottobre 1936					si	si	
48. Fazio Marcello .	Roma - 18 marzo 1936					si		
49. Filippelli Aristide .	Borgogno - 7 maggio 1936	si						
50. Franchi Alberto . . .	Bastia Umbra - 20 agosto 1941					si		
51. Frati Corrado	Siena - 26 settembre 1941	si						
52. Frillici Sandro . .	Gualdo Tadino - 31 maggio 1939					si		
53. Gallina Francesco	Messina - 24 luglio 1944	si						
54. Gargiulo Claudio	Roma - 22 febbraio 1938	si						
55. Giaconi Tullio Mario . . .	Livorno - 16 dicembre 1936					si		
56. Giannotti Enrico . . .	Arezzo - 5 settembre 1938					si		
57. Giubertoni Giulio . . .	Moglia - 5 gennaio 1944	si						
58. Guarneri Biagio . . .	Grotte - 9 dicembre 1939	si						
59. Guerra Renato . .	Vicenza - 8 giugno 1939						si	
60. Iannucci Nicola	Frattamaggiore - 15 settembre 1933						si	
61. Lanari Sergio	Ancona - 12 maggio 1939					si	si	
62. Lomuto Michele . . .	Bari - 1° maggio 1941					si		
63. Lorusso Diego . . .	Altamura - 18 gennaio 1940	si						
64. Lospalluti Mario . . .	Gravina di Puglia - 29 settembre 1941					si		
65. Malaguzzi Pierangelo . . .	Bologna - 10 marzo 1941	si						
66. Mangiullo Giovanni	Brindisi - 16 ottobre 1940					si		
67. Mariotti Antonio	Torino di Sangro - 13 agosto 1937					si		
68. Maroncelli Pietro . . .	S. Angelo in Vado - 7 febbraio 1936					si		
69. Massone Luigi	Castelletto d'Orba - 14 giugno 1941	si						
70. Mengozzi Ernani	Meldola - 31 ottobre 1933					si		
71. Mirone Antonio	Catania - 22 ottobre 1941	si						
72. Montagnaro Vincenzo	Castellammare di Stabia - 28 ottobre 1934		si					
73. Monteverdi Anna Maria . .	Soresina - 27 maggio 1933					si		
74. Neri Leonardo . . .	Papigno - 24 gennaio 1930						si	
75. Nibbi Franco .	Roma - 3 maggio 1940	si						
76. Nunes Gino .	Livorno - 1° novembre 1941		si					
77. Onofri Enrico .	Brescia - 23 dicembre 1932					si		
78. Orifici Carmelo	Raccuia - 2 giugno 1930						si	
79. Palmerio Bruno .	Pesaro - 20 settembre 1942	si						
80. Paoli Cesare . . .	Osimo - 23 marzo 1928		si					
81. Parodi Maria	Genova - 4 ottobre 1936			si				
82. Pasi Francesco . .	Lugo - 6 gennaio 1939					si		
83. Pazzaglia Alberto . . .	Pavia - 25 settembre 1940	si						
84. Pelfini Carlo	Sondrio - 4 maggio 1939		si					
85. Penati Silvestro	Trezzano-Rosa - 31 ottobre 1931	si						
86. Piccardo Giuseppe	Genova-Sestri - 12 ottobre 1931		si					
87. Piccone Caterina	Genova - 24 luglio 1921					si		
88. Pistritto Grazia	Siracusa - 28 ottobre 1939					si		
89. Ponno Raffaele	Pescara - 16 dicembre 1942	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
90. Postorino Cristofaro	Reggio Calabria - 31 agosto 1937	si						
91. Romano Antonio	Rossano Calabro - 13 giugno 1928					si		
92. Rubbini Carlo	Bologna - 11 settembre 1925					si		
93. Saladino Domenico Raimondo . .	Rosarno - 1° gennaio 1939	si						
94. Santucci Baldassarre	Ovindoli - 8 settembre 1938	si						
95. Sbano Elio	Belluno - 5 maggio 1939	si						
96. Sberna Paolo	Firenze - 23 giugno 1922					si		
97. Schiesari Giovanni	Rovigo - 19 novembre 1940						si	
98. Sellitto Salvatore	Avellino - 1° gennaio 1938	si						
99. Semente Antonio	Formia - 18 ottobre 1939	si						
100. Serra Mauro	Como - 10 novembre 1937					si		
101. Spada Anna-Maria	Faenza - 11 febbraio 1941	si						
102. Torregrossa Franco	Valguarnera - 7 luglio 1940					si		
103. Torrone Benito	Controne - 22 giugno 1935						si	
104. Valenzano Giovanni	Castagnole Monferrato - 7 settembre 1927						si	
105. Valenzano Luigi	Roma - 21 giugno 1938					si		
106. Varotti Claudio	Ferrara - 17 luglio 1940					si		
107. Verri Giuseppe	Caprarica di Lecce - 28 gennaio 1940					si		
108. Villano Pietro Andrea	Torre del Greco - 27 maggio 1935	si					si	
109. Vittone Luigi	Biella - 15 novembre 1938	si						
110. Voglino Attilio	Gaeta - 12 gennaio 1923	si						
111. Vuga Silvano	Gorizia - 31 maggio 1930						si	
112. Zanchi Bruno . .	Venezia - 20 novembre 1936					si		
113. Zarrella Mario .	Asti - 4 aprile 1939	si						
114. Zeppa Sandro .	Barce (Cirenaica) - 29 dicembre 1940					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di dermosifilopatia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(198)

Elenco degli assistenti di recupero e rieducazione funzionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistenti di recupero e rieducazione funzionale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alianti Mauro	Bologna - 5 settembre 1943	si						
2. Ancillotti Carlo	Poggibonsi - 15 settembre 1932					si		
3. Bareggi Enrico	Milano - 15 luglio 1931					si		
4. Bevilacqua Francesco	Perugia - 11 marzo 1934					si		
5. Bica Giovanna	Palermo - 20 settembre 1924					si		
6. Bilotta Teresa Vanda	Cosenza - 1° marzo 1942	si						
7. Bordogna Aldo	Milano - 12 giugno 1934					si		
8. Branno Giacinto	Napoli - 3 dicembre 1927					si		
9. Cabella Giovanni	Roma - 20 agosto 1935					si		
10. Cedrangolo Laura	Perugia - 11 agosto 1943					si		
11. Cogliandro Antonio	Giugliano - 9 settembre 1937	si						
12. Comolli Corrado	Milano - 20 settembre 1939	si						
13. Costa Carmela	Castellammare del Golfo - 1° settembre 1932					si		
14. Costa Giuseppe	Maierato - 18 novembre 1935					si		
15. Cugola Landino	Sorgà - 13 marzo 1940					si		
16. Damilano Maria Paola	Bologna - 6 novembre 1932					si		
17. De Cambio Alberto	Milano - 8 aprile 1929		si					
18. Ecari Ugo	Roma - 28 settembre 1941					si		
19. Eminente Franco	La Spezia - 6 marzo 1932	si						
20. Esposito Adelio	Fagnano Castello - 6 gennaio 1933	si						
21. Gazzi Augusto	Milano - 21 aprile 1938	si						
22. Giuliani Giancarlo	Padova - 19 dicembre 1930					si		
23. Lissoni Alberto	Milano - 6 gennaio 1938					si		
24. Marongiu Giuseppe	Fratta Polesine - 27 marzo 1944	si						
25. Marsi Giampaolo	Trieste - 14 ottobre 1936	si						
26. Panzeri Mario	Eupilio - 25 dicembre 1939	si						
27. Perfetti Arnaldo	Rogliano - 21 dicembre 1936	si						
28. Perrone Francesco	Milano - 2 settembre 1938		si					
29. Picone Gigliola	Roma - 16 settembre 1936	si						
30. Picone Jole	Roma - 5 novembre 1926	si						
31. Pietrasanta Giuseppe	San Colombano al Lambro - 22 luglio 1925					si		
32. Pizzoli Antonio	Bologna - 29 luglio 1936					si		
33. Porta Gianluigi	Pavia - 1° giugno 1931					si		
34. Puricelli Romano	Imperia - 9 aprile 1938	si						
35. Santuari Elisabetta	Roma - 4 aprile 1932					si		
36. Saracco Carla	Antignano d'Asti - 22 maggio 1929					si		
37. Sbrascini Sergio	Milano - 19 marzo 1933					si		
38. Tornatore Pietro	Bagheria - 7 aprile 1931					si		
39. Vignati Egidio	Legnano - 21 settembre 1933					si		
40. Vinci Alessandro	Gaeta - 26 agosto 1931					si		
41. Vizioli Alfonso	Roma - 8 febbraio 1920	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di recupero e rieducazione funzionale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(199)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1972, n. **11.**

Partecipazione della Regione alla erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore dei lavoratori autonomi pensionati, di quelli in attività e dei rispettivi familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Lazio eroga contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai titolari di pensioni, già lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369, per i coltivatori diretti, 27 febbraio 1963, n. 260, per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613, per gli esercenti le attività commerciali, nonchè ai rispettivi familiari a carico che ne abbiano diritto in base alle predette leggi.

Art. 2.

La regione Lazio eroga altresì contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive 22 novembre 1954, n. 1136 per i coltivatori diretti, 29 dicembre 1956, n. 1533 per gli artigiani e 27 novembre 1960 n. 1397 per gli esercenti le attività commerciali e successive modificazioni ed integrazioni delle leggi medesime.

Art. 3.

All'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge provvedono rispettivamente le casse mutue comunali per i coltivatori diretti, le casse mutue provinciali per gli artigiani e le casse mutue provinciali per gli esercenti le attività commerciali, che abbiano deliberato o deliberino l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in base alle rispettive leggi che le regolano.

Art. 4.

Ai fini di cui ai ripetuti articoli 1 e 2 della presente legge la regione Lazio, all'inizio di ogni esercizio, corrisponderà agli enti erogatori indicati nel precedente art. 3, un contributo annuo nella misura di:

L. 8.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 1;
L. 2.500 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 2.

Art. 5.

A chiusura di ciascun esercizio finanziario le casse mutue trasmetteranno alla Regione i rendiconti delle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica.

Ove la gestione dovesse risultare attiva, la somma eccedente verrà computata nella determinazione del contributo dell'anno successivo.

Art. 6.

La Regione, in ogni momento, può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 7.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà le modalità di erogazione dei contributi regionali e le forme del controllo della Regione sulla gestione delle somme erogate attraverso apposite convenzioni da stipulare tra la giunta stessa e le mutue prima della erogazione dei contributi medesimi.

Art. 8.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e sino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze con legge dello Stato in favore degli stessi soggetti.

Art. 9.

All'onere di duecentomilioni derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1972 si provvede con la istituzione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione della regione Lazio, mediante prelevamento del relativo importo del cap. 65/01.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973 è autorizzata la iscrizione della spesa annua di duemiliardicinquecentomilioni in apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 dicembre 1972.

(363)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.